



CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

Città del Vaticano, 30 marzo 2009

PROT. N. 392/2005

*(Hic numerus in responsione referatur)*

### Lettera Circolare n. 6

Ai Gran Cancellieri,  
ai Rettori e ai Decani  
delle Facoltà ecclesiastiche  
*e, per conoscenza,*  
ai Rettori delle Università cattoliche  
e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali.

Avvicinandosi l'anno 2010, cioè la data di conclusione della prima tappa del "Processo di Bologna" che mira ad instaurare lo "spazio europeo dell'istruzione superiore" (*European Higher Education Area = EHEA*), i 46 paesi membri del Processo hanno inteso elaborare un primo resoconto circa le riforme e i progressi raggiunti in ambito accademico negli ultimi anni.

Anche la Santa Sede, in quanto autorità competente delle oltre 180 Facoltà ecclesiastiche (a cui vanno aggiunti i circa 200 Istituti ad esse affiliati, aggregati e incorporati) presenti nei paesi europei, può valutare i risultati di oltre cinque anni di partecipazione al medesimo Processo. Non potendo addentrarsi in una più ampia descrizione, la presente Lettera Circolare si concentra, in particolare, su come si inserisce lo *studio della Teologia* all'interno della logica del "Processo di Bologna", tenendo conto della diversa collocazione istituzionale delle Facoltà di Teologia cattolica; di esse, molte sono istituzioni autonome, altre si trovano inserite in Università cattoliche, altre ancora, specialmente in alcuni paesi, sono inserite in Università statali. Tutte queste istituzioni godono del medesimo diritto di conferire gradi accademici in Teologia cattolica a nome della Santa Sede. Questo fatto costituisce un dato unico, peraltro osservato con ammirazione da tanti paesi, in quanto la Chiesa cattolica, sin dal sorgere delle prime Università nel Medioevo, ha potuto conservare l'unità degli studi, dei gradi accademici e delle relative qualifiche, rendendo possibile agli studenti e ai docenti cambiare senza difficoltà il luogo di studio e di ricerca. In tal modo è stato anche garantito il loro riconoscimento, con i relativi effetti, in tutto il mondo.

Come mostra questo esempio, tanti principi e scopi del “Processo di Bologna” erano già ampiamente consolidati nell’ambito degli studi ecclesiastici prima del suo avvio. Basti ricordare in merito, la triplice struttura dei gradi accademici, i quali corrispondono ad una formazione di base (primo ciclo), ad una specializzazione con l’introduzione al lavoro scientifico (secondo ciclo) e al perfezionamento accademico tramite un contributo valido alla relativa scienza ecclesiastica (terzo ciclo). Inoltre, anche la mobilità e la collaborazione tra istituzioni diverse sono state praticate fin dall’inizio.

In seguito alla ricezione dei principi del “Processo di Bologna” nelle legislazioni accademiche di vari paesi, alcune Facoltà ecclesiastiche hanno ritenuto opportuno o necessario adattarsi ai cambiamenti introdotti nel sistema nazionale in cui sono presenti; ciò è accaduto più frequentemente nei casi di Facoltà collocate in Università cattoliche o statali che, come tali, hanno dovuto adeguarsi alle nuove normative. Non mancano gli esempi di cambiamenti e adattamenti che si sono allontanati dagli standard comuni previsti dalla *Sapientia christiana*, riguardanti la struttura, i contenuti e le qualifiche relative allo studio teologico di una Facoltà. Si profila, con ciò, il rischio di compromettere la compatibilità con gli studi e i gradi accademici di altre Facoltà teologiche dello stesso genere, soggette anch’esse alla medesima autorità della Santa Sede, e, quindi, l’adeguatezza ai compiti ecclesiali, ai quali gli studenti devono essere preparati.

Considerando tutto ciò e allo scopo di garantire anche in futuro quella unità e comparabilità degli studi accademici di Teologia cattolica in tutto il mondo, in corrispondenza con le aspirazioni più rilevanti del “Processo di Bologna”, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ritiene doveroso formulare, con questa Lettera Circolare, *alcuni principi e orientamenti generali, riguardanti espressamente le Facoltà teologiche*. Circa le altre Facoltà ecclesiastiche seguirà un’altra Lettera Circolare con orientamenti complementari. Tali disposizioni, da una parte, propongono la corretta interpretazione delle leggi in vigore, in modo particolare la Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, alla luce del “Processo di Bologna” e delle attuali sfide nell’ambito accademico, d’altra parte, esse sono *canonicamente vincolanti per tutte le Facoltà di Teologia cattolica* e costituiscono la base necessaria per godere anche in futuro della loro legittimità, nonché del diritto di rilasciare i gradi accademici in *Teologia cattolica* con valore canonico.

***1. Il Processo di Bologna non propone norme o orientamenti che debbano essere direttamente applicate dalle istituzioni accademiche.***

Trattandosi di una forma di collaborazione intergovernativa con lo scopo comune di realizzare lo “spazio europeo dell’istruzione superiore” (EHEA) tramite strategie, principi e misure concordate e – con un procedimento comunitario – sempre più sottilmente sviluppate, è compito di ogni autorità

nazionale decidere ed eventualmente aggiornare la propria legislazione in vista degli scopi concordati. Perciò, le singole istituzioni accademiche, per raggiungere anche da parte loro i medesimi scopi, non possono sottrarsi alla legge accademica vigente nel proprio paese, per conformarsi direttamente al “Processo di Bologna” o alle disposizioni di un’altra autorità nazionale.

**2. L'autorità “nazionale” competente per le Istituzioni che rilasciano gradi accademici con valore canonico, è la Santa Sede e ciò viene riconosciuto anche dai principi del “Processo di Bologna”. Più precisamente, tale competenza, secondo l'Art. 116 della Costituzione Apostolica “Pastor bonus”, è affidata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.**

Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica decidere circa la corretta applicazione dei principi del “Processo di Bologna” nell’ambito dello studio della Teologia cattolica. Ciò vale anche nei casi in cui una Facoltà teologica sia inserita in un’Università statale. Proprio in questi casi esistono sempre patti concordatari o altri contratti i quali devono assicurare che l’organizzazione *interna* dello studio (concernente i contenuti, la struttura e le qualifiche a cui lo studio prepara, in vista dei compiti ecclesiali) rimanga di esclusiva competenza delle autorità ecclesiastiche, salvo, evidentemente, l’obbligo della Chiesa di rispettare le leggi nazionali circa l’organizzazione generale (ossia *esterna*) delle istituzioni accademiche del paese e di mantenere il livello di qualità richiesto da studi comparabili nello stesso contesto.

Nei casi in cui nuove esigenze richiedano un aggiornamento della struttura e dell’organizzazione di uno studio teologico, dipendente dalla doppia competenza civile ed ecclesiastica, la Santa Sede ha a disposizione tutti gli strumenti necessari – sia quelli principali (come i concordati) sia quelli più recenti (come le convenzioni internazionali in ambito accademico) – per trovare i necessari accordi e le soluzioni bilaterali che rendano giustizia ad entrambe le legislazioni vigenti, sempre rispettando la diversità delle competenze coinvolte. Secondo la consueta e fruttuosa prassi, questa Congregazione si avvale di tali strumenti sempre in stretta collaborazione e sintonia con le Chiese locali e, ove possibile e opportuno, anche direttamente con le istituzioni accademiche coinvolte. Bisogna, tuttavia, ricordare che ogni eventuale cambiamento dello studio di Teologia, che si intenda introdurre in un’Istituzione accademica e che nello stesso tempo coinvolga sia la competenza statale che quella ecclesiale, deve necessariamente essere preceduto da un chiarimento bilaterale.

Per quanto riguarda l’intervento di valutazione della qualità, va ricordato che esso si riferisce alla missione delle Facoltà stesse, alla struttura e al corretto funzionamento dell’insegnamento e della ricerca teologica, nonché all’adeguatezza delle qualifiche raggiunte rispetto alle “professioni” e ai compiti ecclesiali. Perciò tale verifica non può essere delegata ad agenzie non ecclesiastiche. Anche per evitare che una Facoltà, in forza della legge, per poter ottenere sostegni economici esterni o facilitare il riconoscimento statale dei

propri gradi accademici, debba essere obbligata ad avvalersi di una agenzia non ecclesiastica, la Santa Sede, ha eretto nel settembre 2007 la propria *Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO)*. La competenza dell’Agenzia, le sue funzioni di supporto alle Facoltà teologiche per tutti gli aspetti di valutazione e promozione della qualità, ed anche, ove previsto, per ottenere l’accreditamento statale, saranno oggetto di una prossima Lettera Circolare. Spetta alla Santa Sede, attraverso accordi bilaterali e con la partecipazione ad iniziative internazionali, assicurare il riconoscimento di AVEPRO in tutti i paesi.

**3. Il punto di riferimento vincolante per la struttura, i livelli, i contenuti e le qualifiche da raggiungere con gli studi di Teologia cattolica è il “Qualifications framework” della Santa Sede.**

Come previsto dagli accordi del “Processo di Bologna”, ogni autorità accademica nazionale deve preparare, utilizzando parametri e descrittori comuni, il “*National Qualifications Framework*” (NQF), cioè una panoramica di tutti gli studi accademici offerti dal proprio sistema “nazionale”, spiegandone la specificità, il livello accademico, il lavoro richiesto allo studente (*work-load*) e le qualifiche che egli potrà ottenere al termine dei singoli cicli (*learning outcomes*). Grazie all’uso degli stessi criteri e strumenti concordati per tutta l’Europa, secondo l’*Overarching Qualifications Framework* dello “spazio europeo dell’istruzione superiore” (EHEA), gli studi e i sistemi accademici dei vari paesi diventano comparabili e più facilmente valutabili ai fini di un loro pieno riconoscimento in tutti i paesi coinvolti.

In linea di principio, per quanto riguarda la Teologia, il NQF della Santa Sede è già di per sé contenuto nelle disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, dove vengono descritti la struttura, il livello e lo scopo dei tre gradi accademici in Teologia, che sono in armonia con lo schema proposto, in seguito, dal “Processo di Bologna”. Basti ricordare, in modo particolare, gli artt. 72 (a-c); 66-74; 46-50; 38-45 e le relative *Ordinationes*.

Tuttavia, spetta a questa Congregazione tradurre tali disposizioni nel linguaggio richiesto dal Processo. Da parte loro, le Facoltà sono fin da ora tenute a formulare i propri curricula, esplicitando il lavoro effettivo degli studenti attraverso la forma dei crediti (ECTS), e a definire – con precisione e realismo – i “risultati dell’apprendimento” (*learning outcomes*), ai quali un curriculum di studio, una materia intera o anche un solo corso, intendano preparare all’interno di un dato ciclo accademico. Tutto ciò deve risultare anche nel “*Diploma supplement*” che va rilasciato – o automaticamente o almeno su richiesta dello studente – nella lingua locale ed in un’altra delle lingue europee più conosciute e largamente parlate.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aiuti necessari per la realizzazione dei suddetti obiettivi da parte delle Facoltà.

**4. La "Sapientia christiana", nel definire la struttura dello studio della Teologia con i tre cicli e relativi gradi accademici, garantisce che tali gradi, rilasciati dalle Facoltà Teologiche, siano conferiti validamente e legittimamente in tutto il mondo.**

Dalla natura stessa dello studio accademico della Teologia cattolica risultano alcuni principi che, in ogni caso, rimangono decisivi per il profilo dei relativi curricula. Tra questi risaltano in modo particolare i seguenti:

- ⇒ la pluralità delle discipline che richiedono una specifica competenza e anche una metodologia propria e, come conseguenza, anche una "cattedra" distinta, ossia un professore stabile;<sup>1</sup>
- ⇒ la complementarità tra gli elementi teologici e filosofici, di cui gli ultimi sono necessariamente propedeutici alla teologia e ne costituiscano parte integrante;
- ⇒ la distinzione tra la formazione istituzionale (primo ciclo), quella specializzata (secondo ciclo) e il lavoro scientifico ulteriormente specializzato (terzo ciclo).

Oltre alla completezza della formazione in merito alle discipline, occorre garantire una precisa e realistica attribuzione dei crediti (ECTS), calcolati allo stesso modo per tutti i gradi accademici in Teologia, rilasciati dalle Facoltà ecclesiastiche in Europa. A questo scopo, è necessario applicare le seguenti indicazioni:

- ⇒ il primo ciclo (quinquennio filosofico-teologico) deve comprendere un minimo di 300 ECTS, distribuiti su almeno 5 anni di studio;
- ⇒ il secondo ciclo deve comprendere un minimo di 120 ECTS, distribuiti su almeno 2 anni;
- ⇒ il lavoro del terzo ciclo (dottorato) non deve necessariamente esprimersi in ECTS; in ogni caso, viene richiesta l'elaborazione di una dissertazione dottorale che contribuisca al progresso scientifico della relativa materia studiata. Il congruo periodo di tempo per conseguire un dottorato non può risultare inferiore a 2 anni di studio a tempo pieno.

---

<sup>1</sup> Oltre alle materie (e relative cattedre) nelle discipline filosofiche, la Facoltà Teologica deve disporre di almeno 12 cattedre ossia docenti stabili muniti del congruo dottorato ecclesiastico. Esse, di solito, sono distribuite sulle seguenti discipline: Sacra Scrittura (2); Teologia fondamentale; Teologia dogmatica (2); Teologia morale; Teologia spirituale; Liturgia; Diritto Canonico; Patrologia; Storia della Chiesa, Teologia pastorale.

## ***5. La necessaria unità degli scopi e della struttura generale dello studio teologico può articolarsi in forme diverse.***

Le articolazioni particolari, che in alcuni casi potrebbero essere richieste per rispondere alle esigenze specifiche dei sistemi accademici nazionali, sono possibili soltanto a partire dalla corretta applicazione dei suddetti principi fondamentali. Essi, infatti, garantiscono l'unità degli studi e dei gradi accademici in Teologia cattolica, in quanto rispondono alla specifica normativa ecclesiastica, basata sulla Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* e sulla prassi di questo Dicastero.

In alcuni paesi, assumono rilevanza certe esigenze pastorali delle Conferenze episcopali e le disposizioni da esse espresse in merito allo studio accademico, le quali, vagliate e approvate da questa Congregazione, possono facilitare l'individuazione dei piani di studio e rafforzare la posizione delle singole istituzioni accademiche davanti alle autorità statali. In tale caso, oltre agli strumenti sopra elencati (come per esempio il NQF), la necessaria approvazione, da parte di questo Dicastero, di ogni singolo curriculum finalizzato ad un grado accademico, assicura al sistema la legittima ed opportuna flessibilità.

Ove oggettivamente richiesto, si può articolare in maniera diversa la struttura degli studi, pur conservando i principi fondamentali, i livelli ed il valore dei tre gradi o cicli accademici. Secondo l'art. 72 a) della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, il quinquennio del primo ciclo (= 300 ECTS) in Teologia si può protrarre per un quinquennio filosofico-teologico unitario (dieci semestri = 300 ECTS), oppure per un triennio teologico (sei semestri = 180 ECTS), se prima di esso è stato compiuto uno studio biennale di Filosofia (4 semestri = 120 ECTS).

In alcuni paesi europei, con riferimento alla triplice struttura dei cicli e gradi accademici secondo il "Processo di Bologna", il quinquennio del primo ciclo filosofico-teologico, che si conclude con un Baccalaureato canonico in Teologia, viene già riconosciuto come un secondo ciclo (= "Master" che corrisponde a 300 ECTS). In questi casi, per non creare un quarto ciclo, ossia un nuovo grado accademico, si può immediatamente passare al terzo ciclo (dottorato), salvaguardando e premettendo l'adempimento di tutto ciò che è richiesto per il secondo ciclo ecclesiastico, cioè la specializzazione nel campo della materia scelta, della durata di due anni (4 semestri = 120 ECTS), con i relativi esami, compresa una speciale dissertazione (cf. *Ordinationes*, art. 51, 2°). Un tale curriculum di dottorato, che di solito viene chiamato "dottorato strutturato"<sup>2</sup>, dura almeno 4 anni (8 semestri).

---

<sup>2</sup> Nei casi in cui uno studente, dopo aver ottenuto attraverso un "dottorato strutturato", le qualifiche e i crediti (120) del secondo ciclo ecclesiastico, non continua con l'elaborazione della tesi, ha la possibilità di vedersi rilasciare la relativa licenza canonica, che, davanti al sistema statale potrebbe figurare come un altro Master specializzato, ossia "professionale", proprio per l'insegnamento della materia negli studi teologici seminaristici.

Per poter insegnare la corrispettiva materia teologica in un Seminario Maggiore si deve comunque avere conseguito almeno il grado canonico della Licenza (nella misura totale di 300 ECTS + 120 ECTS), anche se in parte integrato nel percorso del “terzo ciclo”.

Il quinquennio filosofico-teologico include di per sé anche le necessarie qualifiche per l’insegnamento della religione e per altri impegni ecclesiali che non richiedono il Sacramento dell’Ordine.<sup>3</sup>

**6. *Il riconoscimento degli studi e gradi accademici in Teologia ed il loro inserimento in altri NQF devono rispettare la natura confessionale della Teologia cattolica ed i principi ad essa inerenti.***

Tramite convenzioni internazionali (come per esempio quella di Lisbona, firmata dalla Santa Sede nel 1997), concordati o altre forme di accordi, la Santa Sede sostiene la promozione di un ampio riconoscimento degli studi e gradi accademici in tutto il mondo, secondo il principio di reciprocità. Ciò non è in contraddizione con la confessionalità della Teologia cattolica, che di solito costituisce una vera “differenza sostanziale” degli studi teologici rispetto ad altre confessioni cristiane, sia in merito ai contenuti, sia – in tanti casi – anche ai metodi scientifici. Dove, per esempio, viene richiesto un “dottorato in Teologia cattolica”, esso deve necessariamente corrispondere ad un congruo dottorato canonico o che, comunque, sia ufficialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 9 della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*. Spetterà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica fornire informazioni autorevoli, anche nel caso fosse necessaria una valutazione di studi “teologici” non cattolici o non ecclesiastici. È ovvio che un semplice riconoscimento civile di un titolo, definito come “studio di Teologia” (anche se chiamato “cattolica”) non basta per poter produrre gli effetti ecclesiastici. Ciò vale in modo particolare in vista dell’insegnamento di Teologia nei Seminari, in una Facoltà di Teologia cattolica e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

**7. *La Teologia, come studio per la formazione sacerdotale o per altre specializzazioni scientifiche in Teologia, si distingue sostanzialmente (“substantial difference”) dagli studi accademici e non accademici, indirizzati alla formazione degli insegnanti di religione, dei catechisti e di altre professioni ecclesiali e sociali.***

La Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* (cf. artt. 84-87) prevede l’erezione di altre Facoltà che, pur non essendo “teologiche” in senso stretto, trattano comunque discipline teologiche o ad esse affini. Oltre a queste Facoltà specializzate, esiste una ricca tipologia di istituzioni autonome, inserite in altre strutture accademiche o con esse connesse. La recente *Istruzione sugli Istituti*

---

<sup>3</sup> Questo principio vale, salvo le eventuali richieste addizionali contenute nelle apposite legislazioni in vista dell’insegnamento della religione nelle scuole statali.

*Superiori di Scienze Religiose* (2008) regola la gran parte di quegli istituti che devono essere sempre “collegati” con una Facoltà di teologia.

Occorre, tuttavia, ricordare che tutti i tipi di studi che sono configurati secondo l'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* o altri studi simili che qualificano per l'insegnamento della religione nelle scuole sono nettamente distinti dai percorsi offerti dalla Facoltà teologica, sia sul piano epistemologico sia per le singole discipline obbligatorie. Poiché un titolo accademico, conseguito presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose, non può essere riconosciuto come equivalente a quello conseguito in una Facoltà di teologia, esso non dà l'accesso diretto ad un ciclo superiore in quest'ultima. Tenuto conto della grande varietà di queste istituzioni in Europa, e delle relative qualifiche, prima di riconoscere eventuali corsi come parte della Teologia, bisogna valutare attentamente gli studi compiuti. Lo stesso criterio vale per tutti gli studi a distanza, e/o tramite mezzi informatici, che non sono autorevolmente riconosciuti come studio della Teologia cattolica. Anche in questi casi la Congregazione per l'Educazione Cattolica è in grado di fornire le informazioni autorevoli.

Circa tutti gli altri studi ecclesiastici situati al di fuori della Teologia (Filosofia, Diritto Canonico, ecc.), il Dicastero darà i necessari orientamenti, correlati con il presente processo di riforme nel mondo accademico europeo, in una successiva Lettera Circolare.

Mentre auguriamo un buon proseguimento dell'anno accademico 2008/2009, rinnoviamo i nostri sentimenti di stima e porgiamo cordiali saluti.

*Canon Cost. Juchaczewski*

+ *Jean Louis Brugnot* *sqz.*